

TERMINI DI ACCERTAMENTO PER IMPOSTE SUI REDDITI, IVA E IRAP

Gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate devono rispettare specifici termini per notificare ai contribuenti gli avvisi di accertamento. Si riepilogano i **termini di decadenza** che, con riferimento **alle imposte sui redditi, IVA e IRAP**, sono collegati all'anno in cui è stata presentata la dichiarazione o alla circostanza che la stessa non sia stata presentata (dichiarazione omessa). Dall'anno 2016, o meglio dalle **dichiarazioni presentate dal 2017**, è previsto un allungamento di un anno dei termini di decadenza; sempre dall'anno 2016 è stata eliminata la disposizione che prevede il raddoppio dei termini in presenza di violazioni penali.

Per le dichiarazioni presentate fino al 2016 si applicano i termini precedenti.

Vanno inoltre considerate una serie di deroghe che possono anticipare o posticipare i termini ordinariamente previsti, come ad esempio quelle connesse all'emergenza COVID.

TERMINI DI DECADENZA

I termini entro i quali devono essere ordinariamente notificati gli avvisi di accertamento ai fini imposte sui redditi, IVA ed IRAP sono i seguenti:

Dichiarazione presentata	31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione	31.12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Dichiarazione omessa	31.12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione	31.12 del 7° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione



Periodi d'imposta precedenti a quelli in corso al 31.12.2016

Periodi d'imposta in corso al 31.12.2016 e successivi (dichiarazioni presentate dal 2017)

Così, ad esempio, per la dichiarazione:

- mod. UNICO 2015 – anno 2014 **presentata nel 2015**, il termine di decadenza è il 31.12.2019 (31.12 del 4° anno successivo);
- mod. REDDITI 2017 – anno 2016, **presentata nel 2017**, il termine di decadenza è il 31.12.2022 (31.12 del 5° anno successivo);

TERMINI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO					
Anno d'imposta	Anno presentazione dichiarazione	In caso di dichiarazione presentata	In caso di dichiarazione omessa	Violazione penale	
				Dichiarazione presentata	Dichiarazione omessa
2009	2010	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2018	31.12.2020 *
2010	2011	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2019	31.12.2021
2011	2012	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2020 *	31.12.2022
2012	2013	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2021	31.12.2023
2013	2014	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2022	31.12.2024
2014	2015	31.12.2019	31.12.2020 *	31.12.2023	31.12.2025
2015	2016	31.12.2020 *	31.12.2021	31.12.2024	31.12.2026
2016	2017	31.12.2022	31.12.2024		
2017	2018	31.12.2023	31.12.2025		

* I termini di notifica sono spostati al 31.12.2021 (art. 157, DL 34/2020).

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO I TERMINI DI DECADENZA

COVID-19

Per gli atti di accertamento i cui termini di decadenza **scadono dall'8.3.2020 al 31.12.2020** i termini di notifica sono spostati al 31.12.2021. Di conseguenza, con riferimento ad un accertamento per redditi, IVA e IRAP relativo al 2015, il cui termine di notifica scade il 31.12.2020 l'atto accertativo deve:

- essere sottoscritto dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2020;
- notificato dall'Agenzia **non prima dell'1.1.2021 ed entro il 31.12.2021**.

I termini relativi alle imposte sui redditi e IVA di norma scadono a fine anno; il riferimento ai termini di decadenza dall'8.3 riguarda i tributi non periodici quali gli atti relativi all'imposta di registro, ecc.

Pertanto, con riferimento ad un'annualità il cui termine di decadenza scadeva il 31.12.2019 e quindi in data antecedente all'8.3.2020, la proroga in esame non si applica.

La proroga si applica invece per quelle annualità in scadenza il 31.12.2020 a causa ad esempio di raddoppio del termine in presenza di violazioni penali o di proroga di un anno in caso di dichiarazione omessa.

L'accertamento può essere notificato in via anticipata entro il 31.12.2020 nei **casi di indifferibilità e urgenza** che **l'Agenzia delle Entrate ha ravvisato sussistere** negli atti che prevedono la comunicazione di una notizia di reato, atti destinati a soggetti a procedure concorsuali e nei casi di pericolo per la riscossione.

Art. 157, comma 1,
DL 34/2020

Circolare Agenzia Entrate
20.8.2020, n. 25/E,
§ 3.10.3

VIOLAZIONI PENALI

Nel caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia per un reato fiscale disciplinato dal D.Lgs. 74/2000, i **termini ordinari sono raddoppiati** in relazione al periodo in cui è stata commessa la violazione.

La **disposizione in esame non è più operante** per le dichiarazioni presentate dal 2017 relative all'anno 2016 e per gli anni successivi.

Il raddoppio dei termini opera anche per le violazioni relative alla compilazione del quadro RW del mod. Redditi in relazione alle attività detenute all'estero in paesi Black-list.

REGIME PREMIALE ISA

Per i soggetti che conseguono un punteggio minimo stabilito annualmente dall'Agenzia delle Entrate (per il 2018 e il 2019 è richiesto un punteggio minimo pari a 8), i **termini di accertamento sono ridotti di 1 anno**.

TRASMISSIONE TELEMATICA FATTURE E CORRISPETTIVI

Per il 2017 e 2018, ai soggetti che **hanno optato** per la trasmissione dei dati delle fatture e/o dei corrispettivi con tracciabilità dei pagamenti superiori a € 30, è riconosciuta la **riduzione di 2 anni dei termini di accertamento**.

Dal 2019, posto che viene meno l'opzione per la fatturazione elettronica la quale è divenuta obbligatoria per la generalità dei soggetti, detta riduzione è **riconosciuta in presenza di tracciabilità dei pagamenti superiori a € 500**. Deve essere barrata l'apposita casella presente nel quadro RS del Mod. REDDITI.

Art. 3, comma 1,
D.Lgs. 127/2015

PVC CONSEGNATI ENTRO IL 24.10.2018

In base all'art. 1, co. 9, DL 119/18, i processi verbali di constatazione possono essere definiti per i rilievi riguardanti imposte sui redditi, IRAP, IVA, ecc. In relazione ai periodi 2013, 2014 e 2015 è prevista una **proroga e quindi un allungamento dei termini di accertamento di 2 anni** se i PVC suscettibili di definizione riguardano violazioni ricomprese in tali periodi.

NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO – CASI DI ALLUNGAMENTO O RIDUZIONE DEI TERMINI

Anno d'imposta	Anno presentaz. dichiaraz.	Termini ordinari	Regime premiale ISA	Fatture e corrisp. telematici. + tracciabilità pagamenti	PVC consegnati entro il 24.10.2018 e definibili ex art. 1, DL 119/18
2013	2014	31.12.2018	31.12.2017	---	31.12.2020 *
2014	2015	31.12.2019	31.12.2018	---	31.12.2021
2015	2016	31.12.2020 *	31.12.2019	---	31.12.2022
2016	2017	31.12.2022	31.12.2021	---	---
2017	2018	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2020 *	---
2018	2019	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2021	---
2019	2020	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2022	

* I termini di notifica sono spostati al 31.12.2021 (art. 157, DL 34/2020).

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Nel caso sia presentata una dichiarazione integrativa a sfavore, il termine per l'accertamento, **limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione**, decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa.